



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI LECCO

- SEZIONE PRIMA -

Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - dott. Ersilio SECCHI | PRESIDENTE |
| - dott. Mirco LOMBARDI | GIUDICE rel. |
| - dott. Carlo Stefano BOERCI | GIUDICE |

ha pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo depositato in Cancelleria il 27.11.2020, notificato, unitamente al decreto di fissazione d'udienza, in data 30.12.2020 ed iscritto al n. 2212 del Ruolo Generale per l'anno 2020 da:

- _____ rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti _____tivamente domiciliata, _____, presso e nello studio del primo difensore, giusta procura agli atti telematici

RECLAMANTE

contro

- _____), rappresentata e difesa dai procc. domm. avv.ti Stefano _____), presso e nello studio dei difensori, giusta procura agli atti telematici

RECLAMATA

OGGETTO: Reclamo avverso l'ordinanza possessoria 11.11.2020.

OSSERVA IN FATTO

1. - _____ ha interposto reclamo avverso l'ordinanza 11.11.2020 con la quale, in accoglimento del ricorso possessorio di _____ è stata condannata

all'immediata reintegra di quest'ultima nella disponibilità dei locali siti in [redacted] destinati all'esercizio dell'attività di gestione magazzino e confezionamento prodotto nonché dei beni fissi e mobili ivi presenti a ciò necessari (oltre al pagamento delle spese processuali).

In sintesi, la reclamante ha contestato l'erronea ricostruzione in fatto operata nell'ordinanza e numerosi profili in diritto: mancanza di un potere di fatto sui locali corrispondente al possesso o alla detenzione qualificata ma sussistenza di una mera detenzione di servizio; nullità del rapporto di locazione per impossibilità dell'oggetto e della causa e per 18 altre anomalie.

2. - [redacted] si è costituita in giudizio contestando partitamente ogni doglianza avversaria e concludendo per la conferma dell'ordinanza reclamata.

3. - In data 9.2.2021 la reclamante ha depositato "Memoria di costituzione di nuovo difensore" nella quale ha dato conto del fatto sopravvenuto relativo deposito in data 22.12.2020 di domanda prenotativa di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6 L.F. e conseguente decreto 29.12.2020 di questo Tribunale che ha concesso termine sino al 28 aprile 2021 per la presentazione di una domanda di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione dei debiti. Da questa circostanza ha inferito l'improcedibilità della domanda cautelare ai sensi dell'art. 168 L.F..

RITIENE IN DIRITTO

4. - L'eccezione di improcedibilità dedotta dalla reclamante nella suddetta memoria costitutiva ha formato oggetto di esplicita trattazione all'udienza camerale odierna, nella quale il difensore di [redacted] ha concluso per l'infondatezza.

Osserva il Collegio come l'art. 168 comma 1 L.F. nella sua formazione originaria (o, meglio, come modificato dall'art. 13 D.Lgs. 12.9.2007 n. 169) prevedeva che "*Dalla data della presentazione del ricorso e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore*". L'espreso richiamo alle sole azioni esecutive aveva escluso l'applicabilità della norma, costituente eccezione al generale principio della responsabilità patrimoniale ex art. 2740 c.c., alle misure cautelari.

L'art. 33 comma 1 D.L. 22.6.2012 n. 83, convertito in Legge 7.8.2012 n. 134, nel modificare il comma, ha aggiunto il riferimento anche alle azioni cautelari ("Dalla data della pubblicazione del

ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore [al decreto] non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore”).

La *ratio legis* è evidentemente quella di evitare che, attraverso azioni esecutive individuali, i creditori più tempestivi possano alterare la *par condicio creditorum* e possano altresì rimettere in discussione l’assetto che la società ha posto alla base della proposta concordataria, sia in caso di *cessio bonorum*, sia in caso di prosecuzione dell’attività con l’utilizzo dei beni in relazione ai quali può sorgere un vincolo di indisponibilità pignorativa. Questa *ratio* è comune anche ad azioni cautelari, quali ad esempio il sequestro, suscettibile di convertirsi in pignoramento. In questa direzione ben si comprende il completamento legislativo.

L’espressa aggiunta, al divieto di iniziare (inammissibilità) o proseguire (improcedibilità) azioni esecutive individuali sui beni della società che ha presentato domanda di concordato e pubblicato il ricorso nel registro delle imprese, anche delle azioni cautelari ha aperto la strada ad una riconsiderazione anche della ammissibilità/procedibilità delle azioni possessorie. Per un verso, la ricostruzione del procedimento possessorio come struttura bifasica, giusta l’art. 703 c.p.c., porta a concludere che la prima fase abbia spiccata natura cautelare; per altro verso, la reimmissione nel possesso su un bene della massa del soggetto che ne era stato escluso realizza comunque una modifica che può interferire sulla proposta concordataria, laddove, ad esempio, la società abbia ritenuto il bene libero e nella sua totale disponibilità.

Forma allora convincimento del Collegio che nel divieto di proseguire azioni cautelari ai danni di società che abbiano presentato domanda di concordato preventivo ricada anche l’azione possessoria. Dal momento che [] ha ottenuto l’ordinanza di reimmissione nel possesso ma non l’ha ancora messa in esecuzione, la sopravvenuta operatività dell’art. 168 L.F. per effetto della presentazione della domanda di concordato da parte di [] fa divenire improcedibile l’intero procedimento possessorio.

Del resto, anche nell’ipotesi in cui il reclamo venisse rigettato e l’ordinanza di reintegra confermata, nel diniego [] a rimettere nel possesso [] - stante l’avversa volontà manifestata pure nella presente fase – quest’ultima non potrebbe avvalersi dell’esecuzione

forzata per ottenere la concretizzazione dell'ordine, giusta il divieto di azioni esecutive ex art. 168 L.F., e nemmeno potrebbe sortire effetti migliori in caso di inammissibilità del concordato o di mancata omologa, dal momento che l'iniziativa concordataria ha fatto seguito ad un'istanza di fallimento avanzata dalla Procura della Repubblica – e di cui dà atto anche il decreto 29.12.2020 (*“stante la pendenza di un'istanza per la dichiarazione di fallimento della Società ricorrente (ric. R.G. 64/2020 Fall.) deve disporsene la riunione al presente procedimento”*) – per modo che seguirebbe l'immediato fallimento di _____ ed il conseguente divieto di azioni esecutive e cautelari individuali ex art. 51 L.F..

Il reclamo va quindi dichiarato improcedibile.

5. - Dal momento che si tratta di una improcedibilità sopravvenuta, ricorrono giuste ragioni per compensare integralmente fra le parti le spese del reclamo.

Per Questi Motivi

Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,

DICHIARA IMPROCEDIBILE

il reclamo e l'azione possessoria ai sensi dell'art. 168 comma 1 L.F..

COMPENSA

integralmente fra le parti le spese del reclamo.

MANDA

alla Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio del 2 marzo 2021.

Il Giudice est.
dr. Mirco Lombardi

Il Presidente
dr. Ersilio Secchi